

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

OGGETTO	<i>Lotto 3 – Copertura assicurativa RCA a Libro Matricola</i>
----------------	---

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Sede Legale: Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103</i>
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------

CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
--------------------------------	--

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Maurizio Torre</i>
---	-----------------------

DURATA DEL CONTRATTO	<i>Inizio: ore 24 del 31.12.2016 Scadenza: ore 24 del 31.12.2017</i>
-----------------------------	--

DEFINIZIONI	
Contraente/Ente	<i>La Città Metropolitana di Genova che stipula il contratto di assicurazione</i>
Assicurazione	<i>Il contratto di assicurazione</i>
Polizza/Contratto	<i>Il documento che prova l'assicurazione</i>
Società	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
Broker	<i>La ASSIDEA & DELTA Srl</i>
Premio	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione</i>
Indennizzo	<i>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</i>

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

SOMMARIO	
	<i>Pagina</i>
SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA RCA _____	5
A.1. Formula Tariffaria RCA	5
A.2. Condizioni aggiuntive RCA.....	5
A.3. Condizioni aggiuntive RCA sempre valide per veicoli adibiti a trasporto cose.....	5
A.4. Condizioni aggiuntive a libro matricola.....	5
ALLEGATO A _____	6
SEZIONE B – CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA _____	10
B.1. Rinuncia alla rivalsa per uso di veicolo aziendale.....	10
B.2. Rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta.....	10
B.3. Ricorso terzi da incendio.....	10
B.4. Responsabilità civile dei trasportati.....	11
B.5. Danni a cose di terzi trasportate.....	11
SEZIONE C – CONDIZIONI AGGIUNTIVE RCA _____	12
C.1. Rinuncia alla rivalsa per i trasporti su veicoli destinati a trasporto cose.....	12
C.2. Carico e scarico.....	12
ALLEGATO B _____	13

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Si precisa che, qualora la Società non disponga di massimale unico, saranno accettati massimali bipartiti purchè il massimale per sinistro sia di importo pari od immediatamente superiore a quelli sopra indicati.

In tal caso tali massimali andranno espressamente indicati in offerta.

Si fa presente quanto segue:

- nell'allegato elenco veicoli è indicato l'intero parco veicoli/natanti di proprietà dell'Ente od in uso allo stesso a qualsiasi titolo per il quale dovrà essere fornita complessiva quotazione;
- classe di merito per tariffa B/M e Pejus - quelli indicati nell'allegato c.s.d.;
- in riferimento alle garanzie CVT (incendio, furto, eventi speciali, kasko), per ciascun veicolo da assicurare è indicato il relativo valore. Si indicano le garanzie CVT in riferimento ai veicoli da assicurare:
 - nessuna
- relativamente ai veicoli speciali, si intendono "veicoli di trasporto attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporto specifico" quelli così indicati in base alla carta di circolazione o a dichiarazione del Contraente. L'allegato elenco veicoli costituisce dichiarazione del Contraente sia per quanto sopra che in caso di eventuale mancata consegna della copia della carta di circolazione, certificato o licenza di navigazione (natanti).
- è tassativamente richiesto:
 - polizza a libro matricola per tutti i veicoli di proprietà od in uso all'Ente; è consentita
 - polizza singola per i natanti di proprietà od in uso all'Ente.
Esclusivamente per motivi tecnici, è altresì consentita l'emissione di polizza singola per rimorchi (rischio statico) ad identiche condizioni normative (in quanto pertinenti) riportate nel presente capitolato.
- Dovrà altresì essere consentita, qualora richiesta, ai sensi dell'articolo 10 delle "Condizioni particolari di contratto".

Nb:

- **Alla Società aggiudicataria i contratti saranno inviati copie dei libretti di circolazione in tempo utile per l'emissione dello stesso. Il contratto emesso dovrà tenere conto, in base ai documenti presentati, anche in sede tariffaria, della effettiva posizione dei mezzi da assicurare rispetto all'offerta presentata ed alla forma tariffaria indicata;**
- **le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla legge del 7 aprile 2014 n. 56.**

Fermo quanto indicato nel N.B. di cui sopra, la Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del premio offerto per tutta la durata del contratto, con la sola esclusione di variazioni di rischio, modificazioni di garanzia richieste dall'Ente nel corso della durata del contratto stesso o di modifiche di legge eventualmente intervenute.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

La Società aggiudicataria il contratto dovrà, altresì, consentire variazioni, a richiesta dell'Ente, per inclusioni, esclusioni o sostituzioni di veicoli anche in corso d'anno ad analoghe condizioni di contratto, agli stessi tassi/premi offerti per le garanzie corpi veicoli terrestri (CVT) se previste o se richieste anche successivamente alla stipula del contratto per inserimento di nuovi veicoli assicurati, ed a tariffa in corso al momento della offerta presentata compresi gli eventuali sconti praticati, con la sola esclusione delle modifiche di legge eventualmente intervenute o di variazioni di garanzia richieste dall'Ente.

In caso di sostituzione di veicoli assicurati mediante formula tariffaria Bonus/Malus (o altra forma tariffaria che presupponga l'applicazione di classi di merito) con altro veicolo simile, a richiesta del Contraente, dovrà essere mantenuta la classe di merito relativa al veicolo sostituito.

Inoltre, in caso di emissione di polizze singole (rimorchi – rischio statico e natanti), la Società aggiudicataria i contratti dovrà, altresì, consentire la stipula di nuove assicurazioni per inclusioni o sostituzioni in corso d'anno ad analoghe condizioni di contratto, in quanto compatibili, ed a tariffa/premi/tassi in corso al momento della offerta presentata compresi gli eventuali sconti praticati, con la sola esclusione delle modifiche di legge eventualmente intervenute o di variazioni di garanzia richieste dall'Ente.

In caso di nuove acquisizioni non seguite da sostituzioni dovrà essere consentita la durata di anni uno più rateo alla firma.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale di GENOVA.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA RCA

MASSIMALE UNICO ASSICURATO – CATEGORIE DI VEICOLI/NATANTI:	
per gli autocarri	15.000.000,00
Per tutti gli altri veicoli	8.000.000,00

A.1 Formula Tariffaria RCA

- autoveicoli ed autoveicoli ad uso promiscuo: Bonus/Malus
- autocarri, motocicli, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli anche per trasporto di cose: Bonus/Malus (B/M) o Tariffa Fissa con maggiorazione Pejus o altra forma che tenga conto della sinistrosità dei veicoli da assicurare con esclusione della forma “in franchigia”
- restanti veicoli/natanti: tariffa fissa o Bonus/Malus (B/M) o altra forma che tenga conto della sinistrosità dei veicoli da assicurare con esclusione della forma “in franchigia”

A.2 Condizioni aggiuntive RCA e natanti sempre operanti per i veicoli assicurati

- ricorso terzi da incendio per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di RCA stipulata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 N. 209 e successive modificazioni/integrazioni - € 160.000,00;
- responsabilità civile dei trasportati;
- rinuncia alla rivalsa per uso di veicolo aziendale da parte di dipendenti e collaboratori e/o persona autorizzata;
- rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta;
- danni a cose di terzi trasportate (relativamente ad autotassametri, autoveicoli e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, compreso autobus per trasporto privato e scuolabus);
- danni a cose ed animali di terzi non trasportati (relativamente ai natanti).

A.3 Condizioni aggiuntive RCA sempre valide per veicoli adibiti a trasporto cose e/o per veicoli attrezzati al trasporto di persone diversamente abili o veicoli speciali

- carico e scarico per veicoli adibiti a trasporto cose e/o persone diversamente abili o veicoli speciali;
- carico e scarico per veicoli adibiti a trasporto cose e/o persone diversamente abili o veicoli speciali compresi dispositivi meccanici e/o elettromeccanici;
- rinuncia alla rivalsa per i trasportati su veicoli destinati a trasporto di cose o veicoli speciali non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

A.4 Condizioni aggiuntive a libro matricola

- regolazione premio a carico della compagnia mediante appendice da presentarsi entro 60 gg. dalla scadenza annuale;
- foro competente: quello di residenza o sede del Contraente;
- esclusione di tacito rinnovo alla scadenza;
- termine per la denuncia di sinistro: gg. 30 da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza;
- clausola Broker.

Seguono allegati: A) e B).

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Allegato A) alla polizza n.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
(clausole da riportarsi integralmente in polizza a libro matricola):

1) - Oggetto dell'assicurazione

Oggetto del contratto è l'assicurazione contro i rischi connessi alla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore in conformità alle norme di cui al D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed eventuali s.m.i., come da condizioni di assicurazione di cui alla circolare n. 202/1994/Auto – 10 – 16/11/94 – Sez. Tecnica dell'ANIA – allegato B), integrate, modificate e/o meglio specificate, oltre che dalle presenti condizioni particolari, dalle Condizioni speciali, particolari ed aggiuntive

Relativamente alla responsabilità civile, la Società assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti anche se di proprietà di terzi.

L'assicurazione comprende altresì:

- la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- la responsabilità per il traino di rimorchi per le macchine operatrici;
- la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli per le macchine agricole;
- la responsabilità per il traino di rimorchi identificati con targa propria per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo abilitati a tale scopo;
- per i rimorchi, semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e/o per carrelli trainati, quando i veicoli assicurati non sono agganciati alla motrice, la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore sprovvisti di carta di circolazione.

Sono inclusi in garanzia i danni cagionati a terzi trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto.

Si dà atto che sono considerati "veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici" i veicoli così indicati in base alla carta di circolazione o quelli espressamente identificati dal Contraente a seguito di dichiarazione dello stesso.

Per i veicoli su cingoli sono esclusi i danni causati alla pavimentazione stradale.

La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile personale del conducente dei veicoli assicurati.

L'assicurazione comprende, sulla base di quanto previsto dalle condizioni aggiuntive RCA che si intendono espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in contratto sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive RCA.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione di veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2) - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 ed eventuali s.m.i., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Quanto riportato al punto - Esclusioni e rivalsa – delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende pertanto abrogato.

3) Libro Matricola

La polizza è amministrata a libro matricola.

L'assicurazione ha quindi per base un libro matricola, redatto a cura della compagnia di assicurazione, nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente. Sono previste nel corso della durata contrattuale, inclusioni, ed esclusioni di singoli veicoli, con regolazione del premio, in aumento o diminuzione, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia prestata o meno, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza della annualità assicurativa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva. E' fatto salvo quanto indicato al punto che segue. E' ammessa altresì la sostituzione contemporanea di veicoli assicurati mediante forma tariffaria Bonus/Malus (o altra forma tariffaria che preveda l'applicazione di classi di merito) con altro veicolo simile. In tal caso, a richiesta del Contraente, al nuovo veicolo assicurato sarà attribuita la classe di merito in corso del veicolo sostituito. L'appendice di regolazione del premio, emessa dalla compagnia di assicurazione, dovrà essere pagata dalla parte debitrice entro 30 giorni dalla data di consegna della stessa al Broker. Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno della richiesta da parte del Contraente, o altra ora concordata con la Società, o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato. La richiesta del Contraente potrà essere effettuata a mezzo telegramma o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili) o tramite servizio postale, nel qual caso la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui le inclusioni/esclusioni sono state notificate

4) - Validità territoriale

La garanzia é valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e di tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultino sbarrate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde – CV): la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (CV).

5) - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme ex art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 ed eventuali s.m.i. e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso. La denuncia di sinistro dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata (anche a mano), o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), alla Società o all'Agenzia o al Broker di cui al successivo art. 12 al quale é assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

6) - Rinuncia alla rivalsa

Salvo quanto previsto all'art. 2 delle presenti Condizioni particolari di polizza (Esclusioni e rivalsa) la Società rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario, del conducente e dell'Assicurato.

7) – Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del medesimo al broker. Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla Sede dell'Agenzia o del Broker di cui all'articolo 6 del capitolato speciale d'onori.

Il premio, fatto salvo il diverso ammontare per inclusioni/esclusioni, variazioni di rischio e/o modifiche richieste dal Contraente o di legge eventualmente intervenute, è quello finito indicato in sede di offerta che ha determinato la stipula del presente contratto, eventualmente modificato a seguito delle risultanze di cui alle carte di circolazione e/o delle attestazioni di rischi. Per i veicoli inclusi/esclusi nel corso della annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base ad analoghe condizioni di tariffa, e/o di tasso/premio, e di normativa stabilite alla stipula del contratto in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

8) – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento di rischio

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892,1893, 1894 e 1898 del Codice Civile non trovano applicazione.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Qualora il Contraente o il proprietario o l'Assicurato, abbia fornito indicazioni inesatte circa i dati relativi ai veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite, da corrispondersi in sede di regolazione del premio.

La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

9) - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

10) - Esclusione tacito rinnovo

Alla scadenza il contratto non sarà rinnovato senza obbligo di disdetta. La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

11) - Precisazioni

Per quanto non previsto o derogato dalle condizioni particolari ed aggiuntive di contratto, si farà riferimento alle condizioni generali di assicurazione per i veicoli a motore ed alle norme di legge vigenti e del codice civile.

Si precisa inoltre quanto segue:

- le presenti norme, le norme di cui all'allegato B) alla presente polizza, nonché le condizioni di contratto tutte, particolari, aggiuntive e speciali, abrogano e sostituiscono qualsiasi condizione difforme predisposta o meno a stampa (compreso quanto eventualmente riportato in schede o altri moduli allegati), se ed in quanto incompatibile;
- si fa presente che laddove venga riportata la parola Azienda, Società, proprietario, qualora riferita al Contraente, la stessa sarà automaticamente sostituita dalla parola "Ente";
- per veicolo/mezzo si intende qualsiasi veicolo a motore di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
- per Società/Impresa si intende l'Assicuratore;
- si fa presente che la le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla legge del 7 aprile 2014 n. 56.
- si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

12) – Osservazioni del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere ed inviare all'Ente o al broker di cui all'articolo 6 del capitolato speciale d'onori, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni minime:

- nr. del sinistro;
- data e luogo dell'accadimento;
- data della richiesta di risarcimento;
- data dell'apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- eventuale contenzioso;
- rivalsa;
- stato della pratica.

13) - Coassicurazione e delega

Qualora dall'offerta aggiudicataria risulti che l'Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Società	Ruolo	Quota di partecipazione (%)
	Coassicuratrice/Delegataria	
	Coassicuratrice/Delegante	
	Coassicuratrice/Delegante	
	TOTALE	100

Si applica quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolo Speciale d'Oneri.

Si allega:

- Circolare Sez. Tecnica ANIA – n. 202/1994/AUTO – 10 – 16/11/94 (allegato B a polizza n.).

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

SEZIONE B - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.**(SEMPRE VALIDE ED OPERANTI PER I VEICOLI ASSICURATI)**

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni tutte di contratto, per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, l'assicurazione é prestata anche in base a quanto sotto riportato:

B.1 Rinuncia alla rivalsa per uso di veicolo aziendale da parte di dipendenti e collaboratori

Preso atto che il veicolo indicato in polizza, é dato in uso dal Contraente, dal proprietario o da Società locataria (leasing) a dipendenti, segretario/direttore generale, amministratori, collaboratori (anche occasionali) del Contraente, anche in riferimento ad eventuali Istituzioni ex art. 114 – D.Lgs. n. 267/2000, o a persona autorizzata dallo stesso, la Società, a parziale deroga delle condizioni di contratto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario o della Società locataria:

- * se il conducente non é abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- * nel caso di danni subiti dai terzi trasportati , se il trasporto non é effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non é operante nel caso in cui il Contraente, il proprietario o la Società locataria fosse a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

B.2 Rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta

A parziale deroga dell'art. 2 delle C.P.A. – **Esclusioni e rivalsa** - la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persone che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbiano involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato.

B.3 Ricorso terzi da incendio

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per i danni diretti involontariamente cagionati a terzi da incendio e/o scoppio, anche del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, fino alla concorrenza di € 160.000,00 per ogni sinistro.

La garanzia é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 10% di tale somma.

La garanzia opera per i danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di assicurazione obbligatoria stipulata ai sensi del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed eventuali s.m.i.

Definizione di terzi

Non sono considerati terzi le persone indicate dall'art. 129 del D.Lgs. n. 209/2005 ed eventuali s.m.i.

Esclusioni

La garanzia non comprende i danni :

- * alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

- * da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- * da dolo del Contraente e/o Assicurato.

B.4 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni causati a terzi o cose ed animali di terzi, alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità dell'Assicurato e per un massimale pari a quello garantito dalla polizza di Responsabilità Civile Auto.

B.5 Danni a cose di terzi trasportate su autotassametri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus (compreso scuolabus o autobus per trasporto provato)

La Società assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.

(SEMPRE VALIDE ED OPERANTI PER VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO COSE E/O PER VEICOLI ATTREZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O PER VEICOLI SPECIALI)

C.1 Rinuncia alla rivalsa per i trasporti su veicoli destinati a trasporto di cose

A parziale deroga delle condizioni di contratto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente, del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

C.2 Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, comprese le operazioni di salita e discesa di portatori di handicap o di persone diversamente abili costretti su sedie a rotelle o altro, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e/o elettromeccanici. Sono esclusi i danni alle cose eventualmente trasportate od in consegna.

Agli effetti del presente allegato, ed in relazione a tutte le clausole previste, si conviene tra le Parti che, laddove venga riportata la parola Azienda, Società (riferito al Contraente), proprietario (riferito al Contraente), la stessa sarà automaticamente sostituita dalla parola Ente.

Il Contraente

La Società

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

ALLEGATO B A POLIZZA N.**di cui forma parte integrante**

LE CONDIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO INCENDIO-FURTO AUTO
Testo diramato dalla Sezione Tecnica per le Assicurazioni Automobili dell'ANIA
circolare n.202/19941Auto-10 - 16/11/94
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue di intendono per.

"Assicurazione": il contratto di assicurazione;

"Polizza": il documento che prova l'assicurazione;

"Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

"Assicurato": la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

"Società": l'impresa assicuratrice;

"Premio": il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per la cessione del rischio;

"Sinistro": l'evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa;

"Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo contro i rischi:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

Sono esclusi dalla garanzia apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere.

Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei Paesi per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata dall'impresa.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- c) causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara.

Art. 4 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipula del contratto, di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 5- Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Nel caso in cui il Contraente non comunichi almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 6 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art 7- Adeguamento del valore assicurato

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'impresa entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.

Art. 9 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell'impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

Art 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 11 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 8 e 9;
2. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

lotto 3 copertura assicurativa RCA a libro matricola

Art. 12 - Scoperto e franchigia

In caso di furto e rapina, l'impresa corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto pattuiti.

Art.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno l'impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempreché l'Assicurato, a richiesta dell'impresa, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

L'Impresa, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusura istruttoria.

Art. 14 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'impresa non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore della cosa recuperata, sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello il luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 16 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno	
		A) Autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo								
1	A/15	Autovettura	Land Rover	Discovery 2.5 Tdi	SALLJGBF8WA400257	ZA195JW	83,00	23	1998	
2	A/16	Autovettura	Land Rover	Discovery 2.5 Tdi	SALLJGBF8WA773614	ZA106JW	83,00	23	1998	
3	E/03	Autovettura	Lancia	Lybra 2.4 jtd LX	ZLA83900000033121	BH397EJ	98,50	19	2000	
4	A/02	Autovettura	Fiat	Doblò 1.2 SX	ZFA22300005147570	CD157LB	47,50		2002	
5	L/03	Autovettura	Toyota	RAV 4 (2.0 Tdi D-4D)	JTEHG20VX06034235	CE711FY	85,00		2003	
6	B/13	Autovettura	Land Rover	Defender Tdi	SALLDVB582A667564	ZA220RD	90,00		2003	
7	B/14	Autovettura	Land Rover	Defender Tdi	SALLDVB582A667561	ZA221RD	90,00		2003	
8	D/15	Autovettura	Suzuki	Ignis 1.5 - 4x4	TSMMHY81S00147601	CL431NC	73,00		2004	
9	E/01	Autovettura	Alfa Romeo	156 2.4 jtd	ZAR93200000264821	CL888LC	129,00	20	2004	
10	E/07	Autovettura	Fiat	Panda 1.1 Active	ZFA16900000177472	CL889LC	40,00	13	2004	
11	C/07	Autovettura	Fiat	Punto 1.2 LX - Bipower	ZFA18800000734817	CN685WJ	44,00		2004	
12	C/06	Autovettura	Fiat	Punto 1.2 LX - Bipower	ZFA18800000735705	CN683WJ	44,00		2004	
13	A/04	Minibus	Mercedes-Benz	Vito 111 Cdi Kombi	WDF63970313073577	CK064KE	80,00		2004	
14	B/01	Autovettura	Alfa Romeo	159 Sportwagon JTDM 16v	ZAR93900007133653	YA959AA	110,00		2007	
15	D/09	Autovettura	Suzuki	Jimny 1.3 4WD	JSAFJB43V00204749	YA958AA	62,50		2005	
16	D/08	Autovettura	Suzuki	Jimny 1.3 4WD	JSAFJB43V00204852	YA962AA	62,50		2005	
17	D/14	Autovettura	Suzuki	Jimny 1.3 4WD	JSAFJB43V00177166	YA961AA	60,00		2004	
18	B/02	Autovettura	Fiat	Doblò 1.9 MJT	ZFA11900005696396	YA977AA	88,00		2009	
19	B/05	Autovettura	Fiat	Punto 1.2 HLX	ZFA18800005216413	YA979AA	59,00		2002	
20	C/16	Furgone	Nissan	Vanette	VSKBHC220U0077204	GEE11451	51,00	16	1992	
21	L/12	Autovettura	Land Rover	Defender Tdi	SALLDVAF8TA983500	ZA880AZ	83,00	23	1996	
22	L/13	Autovettura	Land Rover	Defender Tdi	SALLDVAF8TA983423	ZA952TF	83,00	23	1996	
23	224	Autocarro promiscuo	Iveco	Daily 35.8	ZCFC3550102926355	GED28216			1990	
24	B/08	Autovettura	Land Rover	Defender Tdi	SALLDVB582A638693	ZA791NF	90,00		2002	
25	B/09	Autovettura	Land Rover	Defender Tdi	SALLDVB582A639282	ZA792NF	90,00		2002	
26	A/01	Autovettura	Renault	Kangoo 1.5 DCI	VF1KC07EF27601799	CB906YN	48,00		2002	

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno	
		B) Autocarri e motoveicoli per trasposto cose contro proprio: Tariffa fissa con pejus								
27	95	Autocarro	Bremach	GR 35 4X4	ZCEGR35RA00000795	GEA54284			1987	
28	76	Autocarro	Bremach	NGR 35	ZCEP354IRN0100390	AH838FX			1996	
29	72	Autocarro	Iveco	135.17	ZCFA1HD0001135150	GEB69837			1989	
30	161	Autocarro	Iveco	135.17	ZCFA1HD0001135115	GEB70348			1989	
31	94	Autocarro	Iveco	190.26	ZCFALVLJ004048880	GEA88983			1987	
32	110	Autocarro	Iveco	190.26	ZCFA1VLJ004051264	GEA90166			1987	
33	3	Autocarro	Iveco	100 E 18 K	ZCFA1AD0002142305	AE575AV			1995	
34	4	Autocarro	Iveco	100 E 18 K	GE02140911GE	AE576AV			1995	
35	74	Autocarro	Iveco	100E18K	ZCFA1AD0002161068	AH283FS			1995	
36	49	Autocarro	Iveco	100E18K	GE87559806GE	AV336CS			1998	
37	75	Autocarro	Iveco	100 E 18 K	ZCFA1AD0002151273	AH284FS			1995	
38	16	Autocarro	Iveco	150E18K	ZCFA1LD0002068915	GEE29799			1993	
39	17	Autocarro	Iveco	150 E 18/K	ZCFA1LD0002072337	GEE29800			1993	
40	18	Autocarro	Iveco	150 E 18/K	ZCFA1LD0002073681	GEE34884			1993	
41	64	Autocarro	Iveco	190 E30/K	ZCFA1VMK004166559	AH043FS			1995	
42	91	Autofurgone	Piaggio	Porter Glass	ZAPS85V0000111073	AL950SB			1997	
43	90	Autofurgone	Piaggio	Porter	ZAPS85V0000111071	AL949SB			1997	
44	125	Autocarro promiscuo	Iveco	Daily 35.8	ZCFC3550105065568	AH260FP			1995	
45	89	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000150943	AZ966JT			1998	
46	88	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000151414	AZ965JT			1998	
47	87	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000151396	AZ964JT			1998	
48	84	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000151340	AZ962JT			1998	
49	79	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000150987	AZ961JT			1998	
50	70	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000150989	AZ960JT			1998	
51	69	Autocarro	Piaggio	Porter	ZAPS8500000150985	AZ959JT			1998	
52	96	Autocarro	Renault	M 180.13	VF640ACA000010588	AZ270KC			1998	
53	105	Autocarro	Iveco	150E23K	ZCFA1LG0002251932	AZ327KC			1998	
54	104	Autocarro	Iveco	150E23K	ZCFA1LG0002251933	AZ326KC			1998	
55	102	Autocarro	Iveco	150E23K	ZCFA1LG0002251696	AZ325KC			1998	
56	67	Autocarro	Renault	Master L3 H3	VF1FDCCM518173225	AZ972JY			1998	
57	126	Autocarro promiscuo	Iveco	Daily 35.8	ZCFC3561005130419	AL317SD			1997	
58	123	Autocarro promiscuo	Iveco	Daily 35.8	ZCFC3550105057306	AE574AV			1995	
59	100	Autocarro	Iveco	Daily 35.10		GEE30778			1993	

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
60	99	Autocarro	Iveco	Daily 35.10	ZCFC3570002055275	GEE18869			1992
61	101	Autocarro	Iveco	Daily 35.10	ZCFC3570002047789	GEE18867			1992
62	92	Autofurgone	Piaggio	Porter	ZAPS85V0000112079	AL951SB			1997
63	111	Autocarro	Iveco	Daily 35.11	ZCFC3572005289978	BP328GT			2000
64	112	Autocarro	Iveco	Daily 35.11	ZCFC3572005288188	BP329GT			2000
65	50	Autocarro	Iveco	190 E 31K - Cursor	WJMA1VN0004225632	BP470GV			2000
66	142	Autocarro	Mitsubishi	L 200 Club Cab	A032304AL02	CA657XE			2002
67	D/03	Autocarro	Mazda	B 2500 4x4 Pick-up	JMZUN8D220W192562	CB812YN	62,00		2002
68	148	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000458199	CB104YS			2002
69	149	Autofurgone	Piaggio	Porter 1.4 D - Glass	ZAPS85V0000455734	CB105YS			2002
70	150	Autofurgone	Piaggio	Porter 1.4 D - Glass	ZAPS85V0000455714	CB106YS			2002
71	65	Autocarro	Iveco	Daily 35.12	ZCFC3532005446223	BV165PF			2004
72	66	Autocarro	Iveco	Daily 35.12	ZCFC3532005461562	BV167PF			2004
73	45	Autocarro	Iveco	Daily 60C15	ZCFC60A0005470768	CM295PW			2004
74	103	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000702553	CL751BN			2004
75	5	Autocarro	Iveco	Stralis AD190E35K	WJMA1VP0004273985	BV706PF			2004
76	2	Autocarro	Iveco	Stralis AD190E35K	WJMA1VP0004277183	BV707PF			2004
77	C/08	Autocarro	Fiat	Doblò 1.6 - Bipower	ZFA22300005269636	CN881WJ	76,00		2004
78	C/09	Autocarro	Fiat	Doblò 1.6 - Bipower	ZFA22300005269637	CN882WJ	76,00		2004
79	145	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703569	CP370RX			2004
80	146	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703568	CP371RX			2004
81	159	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703571	CP372RX			2004
82	160	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703572	CP373RX			2004
83	114	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703573	CP374RX			2004
84	115	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Van	ZAPS8500000554531	CP375RX			2004
85	162	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703683	CP439RX			2004
86	163	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703684	CP440RX			2004
87	164	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703687	CP441RX			2004
88	165	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703689	CP442RX			2004
89	166	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703690	CP443RX			2004
90	169	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703716	CP444RX			2004
91	170	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703718	CP445RX			2004
92	171	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000703720	CP446RX			2004
93	172	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Glass	ZAPS8500000703683	CP487RX			2004
94	F/05	Autocarro	Fiat	Scudo 1.9 JTD	ZFA22000086142115	CJ545RX			2004
95	167	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000704611	CS348FE			2005

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
96	168	Autocarro	Piaggio	Porter 1.4 D - Tipper	ZAPS8500000705221	CS476FE			2005
97	140	Autocarro	Mercedes - Benz	Unimog U400	WDB4051021V206518	CV524BZ			2005

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
98	40	Autocarro	Iveco	Eurotrakker AD340T44	WJMJ3JST20C148457	CX049FL			2005
99	147	Autocarro	Mitsubishi	L 200 Club Cab	MMBCNK7406D019445	CY619WR			2006
100	179	Autocarro	Iveco	Daily 35C12	ZCFC3582005590798	CY651DN			2006
101	55	Autocarro	Iveco	Daily 35S12 V/P	ZCFC3581005607917	CY996DN			2006
102	176	Autocarro	Iveco	Daily 50C14	ZCFC50A1005590528	CY642DN			2006
103	178	Autocarro	Iveco	Daily 35C12	ZCFC3582005590799	CY650DN			2006
104	177	Autocarro	Iveco	Daily 50C14	ZCFC50A1005589989	CY649DN			2006
105	54	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000568751	DC437GJ			2006
106	156	Autocarro	Iveco	Trakker AD410T44	WJMJ4CSS20C163109	DB155TW			2006
107	201	Autocarro	Iveco	PC 80.14	ZCFB80A8009000747	GEB18898			1988
108	203	Autocarro	Iveco	PC 80.14	ZCFB80A0090000635	GEA90234			1987
109	205	Autocarro	Iveco - Fresia	PC 80.14	ZCFB80A8009000509	GEA90235			1987
110	213	Autocarro	Iveco	PC 80.14	ZCFB8098009000346	VE944724			1986
111	59	Autocarro	Fiat	Doblo' Combi - Cat. N1	ZFA22300005455780	DF504CD			2006
112	D/02	Autocarro	Mitsubishi	L 200 Single Cab	MMBENKB407D069878	DF359JY	100,00		2007
113	D/01	Autocarro	Mitsubishi	L 200 Club Cab Intense	MMBCNKB407D062620	DF358JY	100,00		2007
114	131	Autofurgone	Nissan	INTERSTAR 2.5 dCi	VNVF3B2E6UB014655	DD449JV			2007
115	133	Autocarro	OZETA CLES	OZ 120A	ZA9120A0007B36116	DK236RM			2007
116	173	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000575908	DK974RM			2008
117	206	Autocarro	Iveco	Daily 35C12	ZCFC3584005788126	DX718DM			2009
118	207	Autocarro	Iveco	Daily 35C12	ZCFC3584005782494	DX719DM			2009
119	199	Autocarro	Iveco	Daily 35C12	ZCFC358400D412140	DX717DM			2009
120	209	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000584069	DY304GL			2009
121	211	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000584067	DY305GL			2009
122	218	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000584036	DY306GL			2009
123	219	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000584034	DY307GL			2009
124	221	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000580835	DY308GL			2009
125	227	Autocarro	Piaggio	Porter 1.3 B - Tipper	ZAPS8500000580630	DY309GL			2009
126	197	Autocarro	Bremach	T-REX 60	ZE8T6041ANS504055	DX762DM			2009
127	198	Autocarro	Bremach	T-REX 60	ZE8T6041ANS504062	DX764DM			2009
128	196	Autocarro	Iveco	150E25WS	ZCFB1LJ8402558039	DX816DM			2009
129	222	Autocarro	Fiat	Fiorino Cargo 1.3 Mjt SX	ZFA22500000157219	ED404FA			2010
130	223	Autocarro	Fiat	Fiorino Cargo 1.3 Mjt SX	ZFA22500000156878	ED405FA			2010
131	182	Autocarro	Iveco	Daily 35C13	ZCFC3594005809780	ED215FG			2010
132	183	Autocarro	Iveco	Daily 35C13	ZCFC3594005841099	ED217FG			2010
133	184	Autocarro	Piaggio	Porter 1.5 t - SL	ZAPS90THW00001999	ED723EY			2010

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
134	185	Autocarro	Piaggio	Porter 1.5 t - SL	ZAPS90THW00002108	ED724EY			2010
135	186	Autocarro	Piaggio	Porter 1.5 t - SL	ZAPS90THW00002098	ED725EY			2010
136	1	Autocarro	Fiat	Panda Van 1.2 Active	ZFA16900001903296	EG886ED			2011
137	7	Autocarro	Fiat	Panda Van 1.2 Active	ZFA16900001908249	EG887ED			2011
138	21	Autocarro	Fiat	Panda Van 1.2 Active	ZFA16900001908223	EG888ED			2011
139	202	Autocarro	Iveco	190.26	ZCFA1VLJ004049381	ED961FG			1988
140	10	Autocarro	Iveco	Stralis AD190E35K	WJMA1VP0004276061	EF016YE			2004

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
		C) Mezzi Speciali							
141	127	Autocarro	Renault	Midlum 210.16	VF643ACA000005314	BZ253GB			2002
142	200	Autocarro	Iveco	Daily 35S13C	ZCFC3592005927094	EN684GK			2012
143	F/01	Autocarro furgonato	Fiat	Ducato Maxi Gran Volume	ZFA24400007663879	CZ652MZ	93,50		2006

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
		D) Macchine operatrici							
	144	27	Autobetoniera	Fiori	Dumper	0815	GEAE516		1992
	145	35	Pala gommata	Venieri	VF 5.23	11487	GEAA023		1987
	146	58	Pala gommata	Venieri	VF 5.23	16646	GEAE956		1995
	147	134	Pala gommata	Fiat Allis	FR/10 B	610341	GEAA281		1986
	148	118	Pala gommata	Fiat Allis	FR/10 B	610696	GEAA025		1987
	149	119	Pala gommata	Fiat Allis	FR/10 B	610741	GEAA019		1987
	150	24	Pala gommata	Venieri	VF 4.23	15036	GEAE552		1992
	151	11	Pala cingolata	Caterpillar	963 B	9BL001922			1997
	152	132	Pala cingolata	Fiat	FL 10 C	113393			1983
	153	71	Trattore	Fiat	100/90DT	352406	GEAA589		1989
	154	15	Trattore	New Holland	M/100 DT	104867B	FEAE441		1998
	155	106	Trattore	New Holland	TL 80 DT	001162179	ABA473		1999
	156	107	Trattore	New Holland	TL 80 DT	001167454	ABA475		1999
	157	13	Turbina	Fresia	F 70	ZA9F90L0000A50928	GEAA280		1987
	158	14	Turbina	Fresia	F 70	ZA9F90L0000A50929	GEAA294		1987
	159	57	Vibrofinitrice	Bitelli	BB 640	910251	GEAE568		1992
	160	8	Rullo	Bitelli	Michelino	07*BB0676	GEAE359		1979
	161	52	Rullo	Bitelli	Paperino DTV 315	980096	ABA905		1999
	162	137	Rullo	Bitelli	Topolino	41830333	GEAE429		1983
	163	62	Pala gommata	Venieri	VF 2.23	18500	GEAF323		1997
	164	25	Pala gommata	Venieri	VF 2.23	18510	GEAF346		1998
	165	39	Vibrofinitrice	Bitelli	BB 632	00900	ABB139		2000
	166	43	Autospazzatrice	Unieco	40.6	406SE110	ABB140		2000
	167	56	Miniescavatore	Komatsu	PC 20R-8	PC20RF30327			2000
	168	98	Pala compatta	Komatsu	SK07J-2	SK07JF20348	ABB137		2000
	169	129	Rullo	Bomag	100 ADM-2	101460621338	ABB289		2001
	170	130	Rullo	Hamm	HD10	47099	ABB298		2001
	171	83	Autospazzatrice	Unieco	40.6	406SE158	ABB352		2002
	172	136	Escavatore	Fiat-Hitachi	EX135 T	135TS0284			2002
	173	143	Rullo	Bomag	144 AD-2	101810021119	ADM721		2002
	174		Traccialinee	Traffic System		07679/93			1993
	175		Traccialinee	Traffic System	TS 50 SS	071295/3216/92			1992

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno
176	6	Miniescavatore	Komatsu	PC 15R-8	F24614				2004
177	9	Rullo	Bomag	BW 138 AD	101650141889	AEJ854			2004
178	37	Pala gommata	Venieri	VF 5.23D	980622466	AEJ869			2004
179	128	Escavatore Gommato	Komatsu	PW 110R-1	2260010150	AEJ872			2004
180	141	Escavatore	Fiat Kobelco	E235 Evolution	N4LA01950				2004
181	108	Escavatore	Euromach	6500 Mobile	2187				2005
182	109	Trattore	New Holland	TL 90 A	HJS/012680	AEH209			2005
183	116	Rullo	Bomag	BW 138 AD	101650142087	AEJ978			2005
184	51	Escavatore	Komatsu	PC290 NLC-7	K40113				2003
185	61	Pala compatta	Komatsu	SK 714-2	37AF02807	AFS057			2006
186	63	Pala gommata	Venieri	VF 7.63B	23670	AFS067			2006
187	117	Miniescavatore	Kubota	KX41-3V	WKFRGF0200Z075607				2006
188		Traccialinee	Vezzani	R30/55 100	171487				
189		Traccialinee	Vezzani	R3055/50	314720				
190	151	Pala compatta	Komatsu	SK 714-5	37AF001329	AEJ812			2004
191	195	Miniescavatore	Komatsu	PC 18MR-3	20447	-			2009
192	190	Pala gommata	Venieri	VF 7.63B	25245	AGD349			2009
193	191	Pala gommata	Venieri	VF 7.63B	25206	AGD350			2009
194	192	Pala gommata	Venieri	VF 7.63B	25242	AGD351			2009
195	193	Pala gommata	Venieri	VF 7.63B	25243	AGD352			2009
196	187	Trattore	Valtra	N92 HiTech	V36407	AGN144			2009
197	188	Trattore	Valtra	N92 HiTech	V36313	AGN145			2009
198	189	Trattore	Valtra	N92 HiTech	V36516	AGN146			2009
199	93	Autospazzatrice	Unieco	40.6T	UNIECO406T358	AJV913			2012

Lista parco automezzi
Città Metropolitana di Genova

	Num	Tipo	Marca	Modello	Telaio	Targa	Kw	Cvf	Anno	
		G) Rimorchi								
200	B/12	Rimorchio	Scattolini	SCRIM 8	1635	GE031767			1993	
201	B/11	Rimorchio	Umbra rimorchi		ZDEUO600B00001232	AC24938			2002	
202	R/2	Rimorchio	Scattolini			AC67525				
		F) Motoveicoli e ciclomotori								
203	152	Quadriciclo	Piaggio	Quargo Tipper Diesel	ZAPP1T00000007752	CW68085			2006	
204	153	Quadriciclo	Piaggio	Quargo Tipper Diesel	ZAPP1T00000007759	CW68086			2006	
205	D/13	Quadriciclo	Polaris	Ranger 4x4	ZHSRNG50003000001	YA01501	14		2004	